



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.28

OGGETTO: Approvazione Schema di convenzione per la gestione associata della procedurati affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione e relative stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina, Staletti, Petrizzi e Soverato – art. 30, c.4 TUEL.

*L'anno Duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 08:45, nella Sede Comunale, è presente la Dott.ssa Laura Rotundo nella qualità di Commissario Straordinario nominata con DPR 11/08/2014.
Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Sandulli.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Urbanistica allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili d'Area Urbanistica e Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- (altre disposizioni di legge)

DELIBERA

1. **Di approvare** integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Urbanistica Avente ad oggetto: **Approvazione Schema Di Convenzione Per La Gestione Associata Della Procedura Di Affidamento Dei Servizi Di Gestione E Manutenzione Dell'impianto Di Depurazione E Relative Stazioni Di Sollevamento A Servizio Dei Comuni Di Montepaone, Montauro, Gasperina Staletti, Petrizzi E Soverato- Art. 30, C. 4 Tuel.**, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale,
2. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Sandulli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Laura Rotundo)

COMUNE DI MONTEPAONE

PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri Del Consiglio Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEI COMUNI DI MONTEPAONE, MONTAURO, GASPERINA STALETTÌ, PETRIZZI E SOVERATO- ART. 30, C. 4 TUEL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

VISTO il D.lgs 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" il quale, all'art 147, commi 1 e 1 bis, come modificati dall'art. 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 (in G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014) stabilisce che " 1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1 (comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014); 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4."

(comma introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014);

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento in materia di servizio idrico integrato è stato profondamente inciso dalle disposizioni recate dall'articolo 7, del Decreto Sblocca Italia, che ha apportato rilevanti modifiche alle previgenti disposizioni in tema di:

- organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- affidamento del servizio;
- rapporti tra enti di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- gestioni esistenti;

VISTO l'art. 149-bis ad oggetto "Affidamento del servizio" come introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 133 del 2014) commi 1 e 2 ai sensi dei quali" 1. 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti

dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitoli con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

DATO ATTO che le nuove previsioni legislative sono destinate ad impattare sui contenuti degli schemi di convenzione tipo che dovranno essere predisposti da parte dell'Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con particolare riferimento agli aspetti che attengono al regime giuridico prescelto per la gestione del servizio, all'oggetto del contratto, al perimetro dell'attività svolta, agli obblighi delle parti, agli obblighi e alle modalità di consegna dei beni e degli impianti, alle procedure di subentro;

RITENUTO, nelle more della compiuta definizione normativa del sistema e del concreto avvio delle gestioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, da parte delle Regioni in conformità a quanto previsto dall'art. 147 comma 2 del D.lgs 152/2006 ed in ossequio al principio di "unicità della gestione" come introdotto dall'art. 2, comma 13, d.lgs. n. 4 del 2008, sostituita dall'art. 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 133 del 2014, di dover provvedere ad assicurare l'espletamento del servizio pubblico a livello locale, al fine di tutelare il pubblico interesse alla salvaguardia dell'ambiente da pericoli di inquinamento ed all'incolumità pubblica;

CONSIDERATE le criticità strutturali e gestionali riscontrate a carico del sistema depurativo esistente sul territorio, risultanti da uno studio analitico effettuato dagli uffici tecnici di ogni singolo comune in collaborazione tra loro;

VISTA la necessità di assicurare l'efficiente funzionamento della rete di depurazione locale, esistente tra i Comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina Stalettì, Petrizzi e Soverato, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio depurazione nei rispettivi territori ed un livello di efficienza del sistema locale, in grado di far rientrare l'intero indotto negli standard fissati dalla Comunità Europea;

PRESO ATTO della necessità di adeguare i sistemi di fognatura - collettamento e depurazione a quanto sancito dalla Direttiva 91/271/CEE, tramite la realizzazione delle opere di adeguamento a tal fine necessarie, rispondenti alla strategia regionale di programmazione che individua gli interventi coinvolgendoli delle cosiddette "Aree omogenee", all'interno delle quali ottimizzare gli schemi depurativi ed avviare meccanismi di project financing, ai sensi dell'art. 153c o. 1 - 14 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la necessità, più volte espressa dalla Regione Calabria, di adeguare in breve tempo l'intero sistema depurativo regionale, che attualmente ha sottoposto la medesima Regione Calabria al regime sanzionatorio comminato dalla Comunità Europea per le infrazioni in cui è incorsa per il mancato recepimento della Direttiva Comunitario 91/271/CEE;

RILEVATO che nelle more della compiuta definizione del quadro normativo nazionale e regionale, necessita comunque procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, sempre tramite svolgimento di gara ad evidenza pubblica per la durata di anni uno;

PRESO ATTO che tra i comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina Stalettì, Petrizzi e Soverato superiore, in considerazione della contiguità territoriale e della condivisione del pubblico interesse alla corretta ed efficiente gestione del sistema depurativo al fine di tutelare la salubrità dell'ambiente da pericoli di inquinamento, per dare vita ad una forma collaborazione mediante delega di funzioni da parte degli enti sottoscrittori, finalizza alla gestione associata della procedura di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio degli stessi comuni e relative stazioni di sollevamento liquami, al fine superare le criticità infrastrutturali e gestionali del sistema fognario - depurativo locale;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione di uno specifico accordo che individui il reciproco impegno dei sottoscrittori, rispetto alla gestione associata della procedura di cui trattasi, nelle more dell'affidamento del servizio a regime, fatta salva la individuazione da parte della Regione Calabria del Soggetto Unico gestore, ai sensi di legge, della compiuta definizione legislativa del settore di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.e i. e della piena attuazione dell'art. 47 della L.R. 34/2010 ("Regolazione unitaria del servizio idrico integrato");

RITENUTO di dover delegare ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Tuel, al Comune di Montepaone le funzioni inerenti la gestione associata della procedura di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio degli stessi comuni e relative stazioni di sollevamento liquami;

RILEVATO che le risorse necessarie ad assicurare l'attuazione del presente atto, per la quota di competenza del Comune di Montepaone pari ad € 230.858,00 risultano iscritte al cap.1220/8 del bilancio di esercizio 2014;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale; CONSIDERATO di dover procedere con urgenza alla sua approvazione al fine di assicurare l'utile prosieguo dell'azione amministrativa;

RITENUTO di doverlo approvare integralmente ed in ogni sua parte;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 bis e 147 comma 1 bis del Tuel di cui al D.Lgs 267/2000 e s. m. e i;

VISTI:

- Il D.Lgs 267/2000 e s. m. e i;
- Il D.Lgs 152/2006 e s. m. e i;
- La L.R.C. 34/2010 e s. m e i;
- La Legge 164/2014;
- Lo Statuto ;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente

- 1) **Di Approvare** lo svolgimento in forma associata mediante delega di funzioni, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Tuel di cui al D.Lgs 267/2000 e s. m. e i, della procedura di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio dei comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina, Stalettì, Petrizzi e Soverato e delle relative stazioni di sollevamento liquami;
- 2) **Di Delegare** per le finalità di cui alla presente, il Comune di Montepaone;
- 3) **Di stabilire** che le risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del presente atto, per la quota di competenza del Comune di Montepaone pari ad € 230.858,00 risultano iscritte al cap.1220/8 del bilancio di esercizio 2014;
- 4) **Di trasmettere** la presente agli altri comuni interessati (Montauro, Gasperina, Stalettì, Petrizzi e Soverato);
- 5) **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Tuel di cui al D.Lgs 267/2000 e s. m. e i;

Montepaone 05.12.2014

Il Responsabile dell'Area
(Geom. Francesco Ficchi)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, MEDIANTE DELEGA DI FUNZIONI, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DEPURATIVO INSISTENTE NELL'AREA GEOGRAFICA COMPRENDENTE I COMUNI DI MONTEPAONE – GASPERINA – MONTAURO - STALETTI- PETRIZZI E SOVERATO (DEPURATORE SITO IN LOC. PASQUALI DI SOVERATO)

Il giornoalle orepresso..... , si sono riuniti:

il Sindaco del Comune di Montepaone (capofila)

il Sindaco del Comune di Gasperina

il Sindaco del Comune di Montauro

Il Sindaco del Comune di Petrizzi

Il Sindaco del Comune di Staletti

Il Sindaco del Comune di Soverato

PREMESSA

VISTO il D.lgs 152/2006 recante” Norme in materia ambientale” il quale, all’art 147, commi 1 e 1 bis, come modificati dall’art. 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 (in G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014) stabilisce che “ *1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'[articolo 143, comma 1](#)(comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014);*

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'[articolo 172, comma 4](#). (comma introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014);

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento in materia di servizio idrico integrato è stato profondamente inciso dalle disposizioni recate dall’articolo 7, del Decreto Sblocca Italia, che ha apportato rilevanti modifiche alle previgenti disposizioni in tema di:

- organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- affidamento del servizio;
- rapporti tra enti di governo dell’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- gestioni esistenti;

VISTO l’art. 149-bis ad oggetto “Affidamento del servizio” come introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 133 del 2014) commi 1 e 2 ai sensi dei quali” *1. 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.*

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal [comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), è soppresso.

DATO ATTO che le nuove previsioni legislative sono destinate ad impattare sui contenuti degli schemi di convenzione tipo che dovranno essere predisposti da parte dell'Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con particolare riferimento agli aspetti che attengono al regime giuridico prescelto per la gestione del servizio, all'oggetto del contratto, al perimetro dell'attività svolta, agli obblighi delle parti, agli obblighi e alle modalità di consegna dei beni e degli impianti, alle procedure di subentro;

RITENUTO, nelle more della compiuta definizione normativa del sistema e del concreto avvio delle gestioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, da parte delle Regioni in conformità a quanto previsto dall'art. 147 comma 2 del D.Lgs 152/2006 ed in ossequio al principio di "unicità della gestione" come introdotto dall'art. 2, comma 13, d.lgs. n. 4 del 2008, sostituita dall'art. 7, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 133 del 2014, di dover provvedere ad assicurare l'espletamento del servizio pubblico a livello locale, al fine di tutelare il pubblico interesse alla salvaguardia dell'ambiente da pericoli di inquinamento ed all'incolumità pubblica;

CONSIDERATE le criticità strutturali e gestionali riscontrate a carico del sistema depurativo esistente sul territorio, risultanti da uno studio analitico effettuato dagli uffici tecnici di ogni singolo comune in collaborazione tra loro;

VISTA la necessità di assicurare l'efficiente funzionamento della rete di depurazione locale, esistente tra i Comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina Stalettì, Petrizzi e Soverato, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio depurazione nei rispettivi territori ed un livello di efficienza del sistema locale, in grado di far rientrare l'intero indotto negli standard fissati dalla Comunità Europea;

PRESO ATTO della necessità di adeguare i sistemi di fognatura - collettamento e depurazione a quanto sancito dalla Direttiva 91/271/CEE, tramite la realizzazione delle opere di adeguamento a tal fine necessarie, rispondenti alla strategia regionale di programmazione che individua gli interventi coinvolgendoli delle cosiddette "Aree omogenee", all'interno delle quali ottimizzare gli schemi depurativi ed avviare meccanismi di project financing, ai sensi dell'art. 153c o. 1 - 14 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la necessità, più volte espressa dalla Regione Calabria, di adeguare in breve tempo l'intero sistema depurativo regionale, che attualmente ha sottoposto la medesima Regione Calabria al regime sanzionatorio comminato dalla Comunità Europea per le infrazioni in cui è incorsa per il mancato recepimento della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE;

RILEVATO che nelle more della compiuta definizione del quadro normativo nazionale e regionale, necessita comunque procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, sempre tramite svolgimento di gara ad evidenza pubblica per la durata di anni uno;

PRESO ATTO che tra i comuni sottoscrittori, in considerazione della contiguità territoriale e della condivisione del pubblico interesse alla corretta ed efficiente gestione del sistema depurativo al fine di tutelare la salubrità dell'ambiente da pericoli di inquinamento, per dare vita ad una forma collaborazione mediante delega di funzioni da parte degli enti sottoscrittori, finalizza alla gestione associata della procedura di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio degli stessi comuni e relative stazioni di sollevamento liquami al fine superare le criticità infrastrutturali e gestionali del sistema fognario - depurativo locale;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'approvazione di uno specifico accordo che individui il reciproco impegno dei sottoscrittori, rispetto alla gestione associata della procedura di cui trattasi, nelle more dell'affidamento del servizio a regime, fatta salva la individuazione da parte della Regione Calabria del Soggetto Unico gestore, ai sensi di legge, della compiuta definizione legislativa del settore di cui al D.Lgs 152/2006 e.s.m.e i. e della piena attuazione dell'art. 47 della L.R. 34/2010 ("*Regolazione unitaria del servizio idrico integrato*");

Vista l'approvazione da parte dei singoli comuni sottoscrittori dello schema della presente convenzione avvenuta come di seguito:

Comune di Montepaone

Deliberazione del Commissario straordinario n. del

Comune di Gasperina

Comune di Montauro

Comune di Petrizzi

Comune di Staletti

Comune di Soverato

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

I suddetti comuni stipulano il seguente accordo e convengono quanto di seguito:

Art. 1 PREMESSA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Con il presente atto le parti sottoscrittrici si impegnano a definire le rispettive azioni e competenze perché, in un rinnovato spirito di leale e fattiva collaborazione, sia possibile dare positiva soluzione alla problematiche afferenti alla gestione della depurazione del territorio sul quale ricadono i Comuni sottoscrittori del presente accordo, inderogabile contesto di sviluppo ambientale sostenibile e per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e di maggiore tutela ambientale, nonché legittima aspettativa di un incremento dei flussi turistici.

Art. 3 OGGETTO

I Comuni di Montepaone, Montauro, Gasperina Staletti, Petrizzi, con la presente convenzione stabiliscono la gestione in forma associata, mediante delega di funzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000, della procedura di affidamento, tramite lo svolgimento di gara ad evidenza pubblica, dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile ubicato in Loc. Pasquali del Comune di Soverato e delle relative stazioni di sollevamento liquami confluenti nello stesso impianto a servizio dei comuni sottoscrittori, per la durata di anni **uno**.

E' fatta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, in conseguenza dell'avvio di nuovi assetti normativi o per sopravvenuti interessi pubblici valutati discrezionalmente dagli Enti aderenti, senza che l'aggiudicatario possa nulla pretendere.

Art. 4 COMUNE DELEGATO

Per le finalità di cui al precedente art. 3, gli Enti sottoscrittori convengono di conferire apposita delega al Comune di Montepaone, che provvederà all'attuazione della procedura amministrativa di individuazione del soggetto appaltatore del servizio. Nell'esercizio della delega amministrativa, il Comune di Montepaone opererà in nome e per conto degli Enti deleganti.

Art. 5 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Le Amministrazioni partecipanti all'accordo delegano in particolare il Comune di Montepaone a:

- ✓ Predisporre un unico capitolato d'oneri per la disciplina dei rapporti tra Amministrazioni associate e gestire nell'espletamento del servizio di cui trattasi;
- ✓ Predisporre lo schema di contratto;
- ✓ Predisporre tutti gli atti di gara per l'espletamento di un'unica gara d'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi di manutenzione, come individuati nel precedente art. 3, dell'impianto ricadente nei territori dei Comuni associati.

I provvedimenti adottati dal soggetto delegato in conseguenza della presente convenzione, sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti. Le spese sostenute per la gestione degli adempimenti attribuiti alla gestione associata dovranno essere affrontate singolarmente da ogni Comune, come indicato successivamente dalla presente convenzione.

Art. 6

OBBLIGHI DEGLI ENTI IN CONVENZIONE

Ogni Amministrazione aderente al presente accordo, dovrà sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, la massima collaborazione al Comune delegato. Ciascun Comune dovrà comunicare il nominativo del funzionario incaricato. I funzionari presso ciascun Comune sono tenuti ad assicurare la gestione delle informazioni necessarie.

Espletata l'attività rimessa alla gestione associata e concluso il contratto con la ditta affidataria del servizio in oggetto, la gestione operativa del servizio - all'interno del quadro normativo e contrattuale - rimarrà in capo ai responsabili di ciascun Comune associato al quale compete l'obbligo di far rispettare le norme contenute negli atti contrattuali stabilite di comune accordo, con esclusione di qualsiasi responsabilità per l'Ente delegato.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per l'attuazione del presente accordo, ciascuno dei comuni sottoscrittori, trasmetterà al Comune delegato, la determinazione di impegno di spesa, con la quantificazione finanziaria degli oneri necessari all'attuazione della procedura di gara di cui al precedente art. 3, comma 1, finalizzata all'affidamento temporaneo del servizio di gestione di cui al presente atto.

Resta inteso che i costi relativi alla gestione e al funzionamento del servizio sono ripartiti per quota, in base, alle percentuali definite dalla Conferenza dei servizi del 10.05.2005 tra Comuni ATO2 e Amministrazione Provinciale la cui copia del verbale si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ogni Comune provvederà al pagamento del costo del proprio servizio, escludendosi qualsiasi ipotesi di responsabilità solidale, nessuna esclusa a carico del Comune delegato, per il mancato pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio stesso, da parte degli altri Enti.

Il Capitolato speciale d'appalto dovrà prevedere in tal senso apposita clausola, unitamente alla previsione che la Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura ad ogni singolo Comune per il costo del proprio servizio, come risultante dall'aggiudicazione definitiva e dal contratto.

Art. 8

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'attuazione del presente atto, saranno risolte bonariamente tra gli enti, nello spirito di leale collaborazione istituzionale.

Il presente accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data

il Commissario Straordinario del Comune di Montepaone (Ente delegato)

il Sindaco del Comune di Gasperina

il Sindaco del Comune di Montauro

Il Sindaco del Comune di Petrizzi

Il Sindaco del Comune di Staletti

Il Sindaco del Comune di Soverato

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal <u>12/12/2014</u> al <u>27/12/2014</u></p>	
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Cinzia Sandulli</p> <p>L'Addetto alla pubblicazione Sig.ra Rosaria Fabbio</p>	
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>